

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 02/01/2003 n. 1
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2, 21.5

Illegittimamente la commissione di gara, nel caso in cui sia riscontrata una discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale indicato nella stessa offerta, corregge quest'ultimo, adottando, ai fini della conseguente definizione della procedura di gara, il valore percentuale risultante dal rapporto tra il prezzo posto a base della procedura e quello indicato dall'impresa, atteso che l'art.90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 s.m., prevede al 2° comma che «in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere» e che il 7° comma dello stesso articolo stabilisce che la commissione «dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i prodotti o la somma.... In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali». Da queste disposizioni regolamentari si evince infatti che, nelle gare soggette a tale disciplina, nella fase di verifica e valutazione dell'offerta deve sempre essere accordata prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere rispetto al prezzo complessivo.